



REGOLAMENTO COMUNALE RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

ARTICOLO 1 (Obiettivi e finalità)

1. Con il presente **Regolamento**, emanato ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., "*Codice dei contratti pubblici*", vengono stabiliti i criteri per la distribuzione degli **incentivi per funzioni tecniche**, effettuate dal personale interno del **Comune di Noale**.
2. Le funzioni tecniche, individuate a norma del "*Codice dei contratti pubblici*", sono svolte dai dipendenti pubblici, esclusivamente per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'attribuzione dell'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione, mediante la valorizzazione delle professionalità interne e l'incremento della produttività.
4. Si tratta in sostanza di attività tecnico-burocratiche tassativamente individuate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera a regola d'arte, nei tempi e con i costi previsti dal progetto.

ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione)

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è appositamente costituito da parte dell'Amministrazione ed è determinato in percentuale, a valere sullo stanziamento per la realizzazione di opere o lavori, servizi e/o forniture e graduato secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici, servizi e/o forniture di **importo superiore a 20.000,000 euro**.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.
4. Il fondo è riconosciuto per le attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, indicate all'art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tra i loro collaboratori.

ARTICOLO 3 (Costituzione e gestione del fondo)

1. **Il fondo incentivante destinato alle funzioni tecniche**, di cui all'art. 1, è costituito da risorse finanziarie in misura **non superiore al 2%** degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio e/o fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A..
2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio e/o fornitura sia costituito da più sotto progetti specializzati e/o articolato per stralci funzionali, la percentuale effettiva complessiva del fondo sarà compresa nella misura massima del 2%.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio e/o fornitura.

ARTICOLO 4

(Ripartizione del fondo)

1. **L'80%** delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e/o fornitura, con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento, suddividendolo tra il responsabile unico del procedimento, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del "*Codice dei contratti pubblici*", nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi, come previsto al comma 3 dell'art. 113 del "*Codice dei contratti pubblici*", sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. **Il restante 20%** viene destinato all'apposito fondo destinato all'acquisto di beni, strumenti tecnologici, strumenti BIM ed al miglioramento delle banche dati, come previsto al comma 4 dell'art. 113 del *Codice dei contratti pubblici*.

ARTICOLO 5

(Conferimento incarichi ed individuazione del personale)

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del "*Codice dei contratti pubblici*", nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento dalla Stazione Appaltante viene individuata l'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'opera.
2. Se si ricorre a sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, per ciascuno dei detti acquisti, la Stazione Appaltante nomina un responsabile del procedimento che, in ordine al singolo acquisto, assume specificamente, ruolo e funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP, qualora persona diversa dal Responsabile del Settore preposto, è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. Gli affidamenti delle restanti attività sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, dal Dirigente/Responsabile del Settore preposto, garantendo, laddove possibile, opportuna rotazione e tenendo conto di professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e di responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. Lo stesso Dirigente/Responsabile del Settore preposto può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

5. Nell'individuazione delle attività, si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro dipendenti tecnici e amministrativi anche, eventualmente, di altri Settori.
6. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio e/o fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

ARTICOLO 6

(Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche)

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile del Settore preposto, secondo le percentuali massime, di seguito specificate, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura dell'attività:

Tabella 1 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI – Peso percentuale per singola fase

Programmazione della spesa	Verifica preventiva progetti	Predisposizione procedure bando	Controllo procedure bando	Controllo esecuzione contratti (direzione esecuzione direzione lavori)	Collaudo tecnico amministrativo Verifica conformità Collaudo statico	Totale Fasi
A	B	C	D	E	F	%
5%	30%	15%	5%	35%	10%	100%

Tabella 2 – FIGURE PROFESSIONALI – Peso percentuale attività

Figure professionali	%	Fasi
Gruppo RUP: Responsabile Unico del Procedimento	55%	A
	55%	B
	10%	C
	6%	D
	14%	E
	14%	F
Gruppo RUP: Collaboratori RUP	45%	A
	45%	B
	5%	C
	4%	D
	6%	E-F
Gruppo procedura di gara	85%	C
	90%	D
Gruppo Direzione contratto	80%	E
Gruppo collaudo	80%	F

2. Partecipano alla ripartizione del fondo tutti i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, indicate all'art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i loro collaboratori.
3. La mancata esecuzione di alcune attività o parte delle attività previste per le funzioni tecniche non sarà considerata ai fini della ripartizione dell'incentivo. Le quote non corrisposte costituiscono economie di spesa.

4. L'eventuale attribuzione di un maggior incentivo deve essere disposta dal Dirigente/Responsabile del Settore preposto di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 7

(Termini per le prestazioni)

Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni, nonché i termini entro i quali dovranno essere eseguite le singole attività, secondo disposizioni legislative e regolamentari della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8

(Penalità)

1. Ai sensi del terzo periodo del comma 3 dell'art. 113 del "*Codice dei contratti pubblici*", il Responsabile del Settore preposto, in contraddittorio con le parti interessate, verificherà le effettive problematiche riscontrate in sede di esecuzione e corrisponderà l'effettiva quantificazione degli incentivi.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti da cause previste dall'art. 106 del "*Codice dei contratti pubblici*", l'incentivo riferito alla direzione lavori/direzione dell'esecuzione ed al RUP ed ai suoi collaboratori viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente/Responsabile del Settore preposto, che può andare dal 5% al 100%, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno arrecato all'Amministrazione.

ARTICOLO 9

(Corresponsione dell'incentivo)

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile del Settore preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.
2. A conclusione di ogni attività espletata e conclusa positivamente, è possibile, in quota parte, la corresponsione dell'incentivo dovuto, secondo le ripartizioni, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. E' possibile comunque, su indicazione del Responsabile del Settore preposto, la corresponsione dell'incentivo in unica soluzione, nella misura del 100%, per tutte le attività espletate positivamente, sempre secondo le ripartizioni, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10

(Disciplina delle varianti)

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1 del *Codice dei contratti pubblici*, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del *Codice dei contratti pubblici*.

ARTICOLO 11

(Importo massimo annuale delle somme incentivanti)

Ai sensi del quinto periodo del comma 3 dell'art. 113 del "*Codice dei contratti pubblici*", gli incentivi complessivamente corrisposti nei corsi dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ARTICOLO 12

(Incremento della quota del fondo)

1. A norma del sesto periodo del comma 3 dell'art. 113 del "*Codice dei contratti pubblici*", le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.
2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì, dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno, a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 8 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali come previsto al settimo periodo del comma 3 dell'art. 113 del "*Codice dei contratti pubblici*".

ARTICOLO 13

(Disposizioni transitorie)

1. Il Dirigente/Responsabile del Settore preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente/Responsabile del Settore preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 4, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 12, nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.